



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 10/09/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 30 luglio 2002, n. 317

L.r. 9 settembre 1996 n. 22 - art. 10. Trasferimento ed iscrizione all'albo regionale degli Enti ausiliari ex art. 116 - D.P.R. 309/90 della nuova sede operativa della Società Cooperativa "Vita Nova" a r.l. sita in Lucera (FG) - Via S. Francesco, 38.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 8, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 7/5/2002 è stata disposta l'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, della Comunità Terapeutica "VITA NOVA" - sita in vico Pergola 27, Lucera (FG) all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.

A tale scopo, il legale rappresentante, ha presentato tramite l'Azienda USL FG/3, territorialmente competente, la domanda per l'iscrizione all'Albo innanzi richiamato della sede operativa di vico Pergola, 27/b con sede in Lucera, per lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti in forma semi - residenziale nell'area terapeutico-riabilitativa per un massimo di 16 posti. Non sono previsti interventi su minori mentre 10 posti su 16 possono accogliere persone soggette a misure alternative alla detenzione ma non agli arresti domiciliari.

Il Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA "VITA NOVA" a r.l. con sede legale in vico Pergola 27/b - LUCERA (FG) - costituita, a seguito di assemblea straordinaria, con atto notarile del 13/1/1994, registrato il 21/2/1994 c/o la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lucera, al nr. 2179 Reg. Soc. - cod. fisc./P. IVA 01637740711, ha presentato tramite l'Azienda USL FG/3, territorialmente competente, la domanda di trasferimento della sede operativa ubicata nel medesimo comune di Lucera da vico Pergola 27/b a via S. Francesco, 38.

Vista le risultanze istruttorie effettuate dalla ASL FG/3 trasmesse con nota prot. n. 595 Serv.Sert del 27/2/2002 in cui esprime parere favorevole all'iscrizione, nell'albo definitivo degli Enti ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 309/90, della nuova sede operativa.

Vista la successiva nota del Servizio Tossico dipendenze della ASL FG/3 n. 1715/02 del 1 giugno 2002

con la quale si comunica che la nuova sede di Via S. Francesco, 38 della Comunità VITA NOVA è ubicata nel medesimo distretto socio-sanitario della sede storica di vico Pergola 27/b e che la nuova struttura mantiene la medesima capacità recettiva di 16 utenti.

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari della nuova sede della Comunità Terapeutica VITA NOVA ubicata in via S. Francesco, 38 - LUCERA (FG).

Sezione Contabile:

Adempimenti di cui alla l.r. 17/77 e successive modifiche ed integrazioni e n. 17/99

Il presente schema di provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Detto atto, inoltre, non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del F.S.R. assegnata o da assegnarsi alle Aziende destinatarie.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Giuseppe Martinelli Sig.ra Silvia Papini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORA SANITA'

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 9/9/96, n. 22, la nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 - LUCERA (FG), all'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309.

Di procedere contestualmente alla cancellazione dal medesimo Albo della sede storica della comunità VITA NOVA ubicata in vico Pergola 27/b - LUCERA (FG);

di autorizzare nei locali della suddetta sede operativa, così come risulta dalla planimetria allegata all'istanza di iscrizione, lo svolgimento delle attività nei confronti di utenti tossicodipendenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni anche soggetti a misure alternative alla detenzione ma non agli arresti domiciliari. Non sono accolti minori. La struttura, dotata di un massimo di 16 posti, assegna n. 8 posti in regime residenziale e n. 8 posti in regime semi-residenziale nell'area terapeutico-riabilitativa.

Il legale rappresentante della nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 -

LUCERA (FG) è l'Ing. FESTA Carlo e Responsabile della sede operativa è la dr.ssa TATULLO Patrizia.

Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte della Comunità VITA NOVA;

di attribuire all'Azienda USL FG/3, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari alla nuova sede della Comunità VITA NOVA sita in via S. Francesco 38 - LUCERA (FG);

di disporre la revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:

- 1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;
- 2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;
- 3) di dare atto che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale di utenti tossicodipendenti, ma non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici in conformità al DPR 14/1/1997;

di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 , lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13.

Il Dirigente Responsabile di Settore
Dott. Carlo Di Cillo
